



SENTENZA - 159/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere - relatore

Marco FRATINI Consigliere

Antonio AGOSTINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59028 promosso da: MARINA

MASCIAVE' nata a Torino il 15 luglio 1961 (MSCMRN61L55L219U),

rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Micheletta del Foro di Torino

ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino Corso

Duca degli Abruzzi n. 42 - FAX 0115083014 - Tel. 0115805466 - PEC:

paolomicheletta@pec.ordineavvocatitorino.it;

APPELLANTE

CONTRO:

LUGHI GIULIO nato a Trieste il 4 maggio 1948

(LGHGLI48E04L424H), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Merani

e dall'avv. Stefano Gattamelata ed elettivamente domiciliato presso il

suo studio in Roma, via Monte Fiore n. 22 - PEC:

carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it

-

s.gattamelata@pec.professionalitainrete.it;

VITALE BROVARONE ALESSANDRO nato ad Alessandria il 31 maggio 1948 (VTLLSN48E31A182H) rappresentato e difeso dall'avv.

Carlo Merani e dall'avv. Stefano Gattamelata ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Roma, via Monte Fiore n. 22 - PEC:

carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it

-

s.gattamelata@pec.professionalitainrete.it;

MALTESE ENRICO nato a Torino il 21 novembre 1952

(MLTNRC52S21L219D) rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Merani

e dall'avv. Stefano Gattamelata ed elettivamente domiciliato presso il

suo studio in Roma, via Monte Fiore n. 22 - PEC:

carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it

-

s.gattamelata@pec.professionalitainrete.it;

APPELLANTI INCIDENTALI

NONCHE' CONTRO:

BORGHI LUCIANA nata a Torino il 1° marzo 1941

(BRGLCN45C41L219S);

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE

CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE PIEMONTE

APPELLATI

Avverso la sentenza 128 /2021 depositata il 12 aprile 2021 - Corte dei

conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte;

Esaminati tutti gli atti di causa;

Uditi all'udienza del 17 aprile 2024, letta la relazione del Cons. Maria

Rita Micci, l'avv. Paolo Micheletta per la appellante principale, l'avv.

Floridi Alberto per gli appellanti incidentali, il rappresentante della

Procura Generale, V.P.G. dott.ssa Chiara Vetro, con l'assistenza della

dott.ssa Alessia Spirito, la causa è posta in decisione

Premesso in

FATTO

La Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per

la Regione Piemonte ha depositato atto di citazione per il ristoro di un

danno derivante dalle irregolarità contabili riscontrate nella gestione

del fondo economale del Dipartimento di Studi umanistici

dell'Ateneo Università degli studi di Torino (già Dipartimento di

Scienze Letterarie e Filologiche), relative al periodo ricompreso fra il

novembre 2007 ed il settembre 2012.

Sono stati citati in giudizio il Segretario Amministrativo, dott.ssa

Marina Masciavè ed i Direttori del Dipartimento di Scienze Letterarie

e Filologiche che si sono succeduti nel tempo e, precisamente, prof.

Alessandro Vitale Brovarone (1° ottobre 2008 - 31 dicembre 2011),

Luciana Borghi (1° ottobre 2002 - 31 dicembre 2008), il Vicedirettore

del medesimo Dipartimento, Giulio Lughi (1° aprile 2009 - 31

dicembre 2011), ed il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici

prof. Enrico Maltese.

Una prima segnalazione è stata trasmessa dall'Ateneo alla Procura

contabile in data 25 settembre 2012 (nota prot. 35757) per

rappresentare l'esistenza di alcune anomalie contabili emerse per la

gestione del fondo economale del Dipartimento di Studi umanistici

dell'Università, affidata alla dott.ssa Marina Masciavè.

Al fine di prevenire ulteriori disfunzioni gestionali, l'Ateneo ha provveduto a sospendere dall'incarico la dott.ssa Marina Masciavè con provvedimento del 21 settembre 2012 n. 35360.

Con decreto del Direttore Generale n. 41.581 del 26 ottobre 2012 era stato creato un gruppo di lavoro a supporto del Collegio dei Revisori per assicurare la approfondita analisi di tutta la documentazione contabile, i cui risultati sono stati compendati nelle note dell'Università degli studi di Torino n. 35757 del 25 settembre 2012 n. 45484 del 29 novembre 2012, prot. 43050 del 29 settembre 2014, prot. 16280 del 14 marzo 2016 e prot. 122787 del 5 aprile 2017, e. 303419 del 18 luglio 2018 indirizzate alla Corte dei conti.

L'Università, quindi, ha notificato gli atti di intimazione al Segretario Amministrativo, dott.ssa Marina Masciavè ed ai vari Direttori del Dipartimento che si sono succeduti.

Sui fatti è intervenuta anche la sentenza del giudice penale, con condanna della Masciavè in primo grado a 3 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato di peculato, oltre alla interdizione dai Pubblici Uffici per anni 2 e mesi 4, con riduzione della pena in grado di appello.

La Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte ha, dapprima, notificato invito a dedurre (notificato il 21 febbraio 2020 a Masciavè, Borghi e Vitale Bovarone, il 28 febbraio 2020 a Lughi e 4 marzo 2020 a Maltese) e, non ritenendo le deduzioni depositate idonee a superare gli l'addebiti contestati, con

atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio in via principale a titolo di responsabilità contabile la dott.ssa Marina Masciavè in ragione di anomalie contabili di notevole gravità commesse, nella qualità di Segretario amministrativo dell'Università di Torino, nella gestione del fondo economale del Dipartimento di Studi umanistici dell'Ateneo (già Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche), nel periodo novembre 2007 - settembre 2012, e, in via sussidiaria, a titolo di responsabilità amministrativa il prof. Alessandro Vitale Brovarone, il prof. Giulio Lughi ed il prof. Enrico Maltese.

La Procura ha contestato alla Masciavè, per il ruolo ricoperto, l'elemento psicologico del dolo (e della colpa grave solo in via subordinata); agli altri convenuti la cui condotta omissiva avrebbe reso possibile il protrarsi della condotta produttiva di danno ha contestato la colpa grave.

La Procura ha prospettato due distinte voci di danno.

Un danno patrimoniale direttamente derivante dalla cattiva gestione del fondo economale, pari ad euro 209.386,77, da imputarsi in via principale alla Masciavè a titolo di responsabilità contabile e per l'intero ed in via sussidiaria ai Direttori che si sono alternati, cui la Procura ha attribuito il 60% dell'importo di spese riconducibile a ciascuno di essi.

Una seconda posta di danno, da disservizio, concretizzatosi nelle attività poste in essere dall'Amministrazione per il ripristino dell'efficienza e della produttività, nonché per la riorganizzazione dei

servizi istituzionali e la verifica delle anomalie contabili, per un totale di euro 31.204,54, da imputarsi in via principale e per l'intero, a titolo di responsabilità contabile, alla dott.ssa Marina Masciavè e, in via sussidiaria, a titolo di responsabilità amministrativa, ai suddetti Direttori di Dipartimento ed al Vicedirettore per una quota pari al 25% ciascuno, ovvero € 7.801,1, da aggiungersi alle somme sopra specificate.

Con sentenza n. 128/2021 la Sezione giurisdizionale Piemonte, nel respingere l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla difesa Masciavè, ha ritenuto in parte fondata la domanda attorea, condannando, i convenuti per le sole poste di danno riferite al periodo compreso fra aprile 2010 e settembre 2012, anticipando la decorrenza del dies a quo alla data delle intimazioni e non riferendolo alla data di rinvio a giudizio, come indicato dalla Procura; al contrario, ha considerato prescritto, oltre al danno da disservizio, il danno riferito alla gestione economale nel periodo compreso tra il novembre 2007 ed il marzo 2010. Pertanto, i convenuti sono stati condannati a pagare, in favore dell'Università degli Studi di Torino, i seguenti importi (aprile 2010 - settembre 2012): Masciavè Marina, la somma richiesta (€ 86.816,48) per l'intero; Vitale Brovarone, Lughi e Maltese, ciascuno pro quota, ma in misura inferiore (40% anziché 60%) rispetto a quanto richiesto in citazione, e dunque: Alessandro Vitale Brovarone, € 11.398,03 (40% di 28.495,08); Giulio Lughi € 15.639,53 (40% di 39.098,82); Enrico Maltese € 7.689,03 (40% di 19.222,58). La convenuta Luciana Borghi è stata assolta per

intervenuta prescrizione.

Avverso la sentenza ha proposto appello principale Marina Masciavè, con atto notificato via PEC in data 15.06.2021 e depositato nella Segreteria del giudice di appello in data 12.07.2021, prospettando i seguenti motivi: 1) contesta la *“ritenuta infondatezza dell’eccezione di nullità della citazione per omessa individuazione degli elementi di cui all’art. 86, comma 2, lett. c) ed e) c.g.c.”* stante l’estrema genericità della imputazione contenuta nell’atto introduttivo; 2) la Masciavè ha riproposto l’eccezione di prescrizione prospettando come sin dal 2012 l’amministrazione fosse perfettamente a conoscenza dei fatti di causa, con possibilità, quindi, di individuare il dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizionale nella data del 24 settembre 2012, data della sospensione della Masciavè dal servizio; 3) con riferimento all’elemento soggettivo, la difesa della appellante Masciavè ha ricordato come con l’entrata in vigore dell’art. 21 DL 76/2020 l’elemento psicologico rilevante ai fini della azione erariale in caso di condotta commissiva è il dolo inteso in senso penalistico e richiede la prova della volontà dell’evento dannoso.

La norma deve ritenersi applicabile anche al caso di specie, quale norma di stampo penalistico, più favorevole al “reo”. L’appellante Masciavè ha, quindi, concluso chiedendo: *“di accogliere il presente atto di appello per i motivi specificati in diritto e, per l’effetto, annullare o riformare l’impugnata sentenza n. 128/2021 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte depositata in Cancelleria il 12 aprile 2021 e comunicata in data 22 aprile 2021.”*

Avverso la sentenza hanno, ~~inoltre~~, proposto appello incidentale

Enrico Maltese, Giulio Lughi e Alessandro Vitale Brovarone, con atto

notificato in data 27.7.2021 e depositato nella Segreteria del giudice di

appello in data 4.8.2021, proponendo i seguenti motivi: 1) Assenza

degli elementi costitutivi della responsabilità erariale. Gli appellanti

contestano l'errata qualificazione in sentenza del ruolo dei Direttori

con riferimento alla gestione della contabilità, ai quali spettava

unicamente un potere di indirizzo e non di controllo, affidato, invece,

al Collegio dei revisori. In ogni caso, i Direttori hanno sempre riposto

fiducia nelle qualità professionali della Masciavè, definita come

"dipendente modello" anche nella sentenza penale (occorre a tal

proposito ricordare la circostanza data dal fatto che l'Università abbia

voluto archiviare il procedimento disciplinare nei confronti del prof.

Maltese, ritenuto vittima esso stesso del comportamento doloso della

Masciavè). 2) Errata quantificazione del danno contestato derivante

dalla non corretta valutazione della documentazione allegata; un

gran numero di mandati, infatti, risulta privo della firma dei direttori

o, comunque, sembra essere visibilmente contraffatto dopo

l'apposizione della firma da parte del direttore medesimo. Una non

corretta quantificazione delle spese è stata effettuata anche in caso di

mandati relativi a spese multiple; detti mandati sono stati considerati

irregolari nel loro complesso anziché procedere alla scorporazione

unicamente delle spese illegittime.

Anche la valutazione, effettuata dall'Università, circa la non inerenza

della spesa sostenuta rispetto al funzionamento dei Dipartimenti,

risulta essere spesso arbitraria ed illogica.

La duplicazione delle spese non può imputarsi ai Direttori dal momento che i relativi mandati erano sottoscritti da Direttori diversi o distanza di molto tempo l'uno dall'altro.

Le spese di missione erano sempre autorizzate.

Nel caso in esame mancherebbe, quindi, a detta degli appellanti incidentali, la valutazione circa la sussistenza della prova del danno da addebitare ai Direttori, stante le esposte carenze del corredo probatorio in atti; i giudici di primo grado hanno fatto, quindi, acriticamente proprie le affermazioni della pubblica accusa, omettendo qualsiasi valutazione in merito.

Ciò avrebbe comportato l'erronea ripartizione tra i Direttori del medesimo danno contestato alla Masciavè, senza tenere conto del diverso ruolo ricoperto e del diverso elemento soggettivo contestato.

Gli appellanti, pertanto, hanno richiesto disporsi consulenza tecnica, in contraddittorio, circa la possibile imputabilità dei mandati in atti indicati dalla Procura al doc. 1 dell'all. 37.

La difesa degli appellanti ha prodotto un prospetto con il quale sono evidenziati i mandati non riconducibili ai professori, con notevole riduzione del danno da eventualmente porre a loro carico, così come indicato nell'atto di appello. La difesa degli appellanti, quindi, ha proposto una percentuale del 5% per quantificare in numero dei mandati da considerarsi irregolari, proporzionale, cioè, al ruolo ricoperto dai Direttori ed alla condotta tenuta dalla Masciavè. Ciò comporterebbe, quindi, una consistente riduzione della percentuale

di danno che andrebbe imputata ai Direttori in via sussidiaria, anche in considerazione del ruolo ricoperto dai Revisori dei Conti.

Gli appellanti incidentali, pertanto, hanno concluso chiedendo: *“in via principale, in parziale riforma della Sentenza impugnata, ritenere l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al prof. Enrico Maltese, al prof. Giulio Lughi ed al prof. Vitale Brovarone rispetto ai fatti di cui è causa e, di conseguenza, assolverli da ogni addebito a questi mosso; in via subordinata, [...] rideterminare nel minor importo possibile la somma di condanna, anche attraverso l’esercizio del proprio potere riduttivo. Con vittoria di spese.”.*

Con atto del 25 marzo 2024 la Procura Generale, nel prendere posizione sui singoli motivi, ha chiesto, previa riunione degli appelli, il rigetto degli stessi, con condanna alle spese.

All’udienza del 17 aprile 2024 le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

Considerato in

DIRITTO

Occorre procedere, dapprima, alla riunione degli appelli in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

L’appellante Masciavè ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di nullità della citazione, già sollevata nella fase di costituzione in primo grado, ai sensi dell’art. dell’art. 86, comma 2, lettere c) ed e), c.g.c., e condivisibilmente superata dai giudici di prime cure.

L’appellante ha ritenuto l’atto introduttivo affetto da richiesta *“assolutamente generica e non sufficientemente motivata e circostanziata”*,

oltre ad una *“carenza nell’individuazione e quantificazione del danno”* al punto da presentare la ricostruzione attorea come basata su di una mera presunzione. Non chiaro risulterebbe, infine, il criterio di chiamata in giudizio della Masciavè cui sembra ricondursi l’attività dannosa, per poi prospettare il coinvolgimento di altri soggetti cui sarebbe spettato il controllo dell’attività del Segretario Amministrativo.

Anche questo Collegio di appello ritiene che l’eccezione di nullità sia priva di fondamento.

In proposito è sufficiente rammentare che in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, l’atto di citazione è affetto da nullità soltanto se i vizi denunciati compromettano effettivamente la garanzia del diritto di difesa, ed è da considerarsi tale quando risulti privo dei contenuti indispensabili per determinare l’oggetto (petitum mediato e immediato) e le ragioni di fatto (causa petendi), così da non potere dare contezza del thema decidendum. Trattasi di principi che nel rito del processo contabile hanno trovato compiuta disciplina nell’art. 86 c.g.c., a norma del quale la *“citazione è nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta l’identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero”* (comma 3), ovvero *“se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e)”* (comma 6), vale a dire *“l’individuazione e la quantificazione del danno o l’indicazione dei criteri per la sua determinazione”* (comma 2, lett. c) e/o

“l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni” (comma 2, lett. e).

Il legislatore ha, dunque, ravvisato in tali carenze e/o omissioni strutturali dell'atto di citazione altrettante cause di nullità, avendole evidentemente ritenute, in ragione della loro natura, idonee ad alterare la regolarità del contraddittorio sostanziale con conseguente violazione del diritto di difesa.

Nel caso di specie come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, l'atto di citazione ha compiutamente descritto le condotte illecite e dannose addebitate, ai convenuti.

E' stato, infatti, descritto il ruolo ricoperto dalla Masciavè e dai suoi superiori anche alla luce della normativa regolamentare di riferimento.

La sentenza penale in atti ha offerto, poi, una inattaccabile ricostruzione fattuale della vicenda, oltre a quanto prospettato dalla Università medesima nonché dalla Guardia di Finanza, cui si deve anche la precisazione del quantum richiesto in pagamento e minuziosamente riportato in citazione.

Risulta, inoltre, che sin dalle prime deduzioni difensive esposte dalla odierna appellante principale, la stessa abbia confutato dettagliatamente le contestazioni mosse dalla Procura, di cui era, quindi, perfettamente a conoscenza, ragion per cui non risultano essersi verificate né lesioni del diritto di difesa del medesimo né violazioni del principio del contraddittorio. Infine, la pertinente e

dettagliata esposizione dei motivi di appello conferma come la Masciavè avesse correttamente compreso sin dalla proposizione del giudizio la portata dell'azione offerta dalla Procura.

In ogni caso, occorre ricordare che l'appellante Masciavè ha ricoperto il ruolo di Segretario Amministrativo (art. 14 Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Ateneo) cui era affidata la gestione del fondo economale, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento suddetto.

Come noto, la gestione di un fondo economale consiste nell'affidamento di una data somma di denaro, da destinare al funzionamento di piccoli centri di spesa, ad un soggetto responsabile, meglio detto agente contabile, su cui incomberà l'onere di rendicontare la destinazione delle somme affidate.

Ciò comporta un diverso approccio anche da un punto di vista processuale dal momento che l'eventuale responsabilità del soggetto a cui le somme sono affidate, nel caso si palesasse una non corretta destinazione, rendicontazione e/o gestione delle stesse, non deve essere fatta valere con una ordinaria azione di responsabilità amministrativa, con onere per l'attore pubblico di provare gli elementi costitutivi del danno (condotta, evento dannoso, ammanchi, elemento psicologico) bensì nella più snella forma della responsabilità contabile che impone alla pubblica accusa unicamente l'onere di provare il ruolo di agente contabile ricoperto dal convenuto e l'eventuale ammanco, rimanendo in capo a quest'ultimo la prova liberatoria data dal caso fortuito e dalla forza maggiore cui ricondurre

il presunto danno.

La Procura attrice, nel suo atto introduttivo ha precisato, infatti, che

“L’irregolare tenuta della contabilità del fondo economale basterebbe di per sé a contestare alla sig.ra Masciavè una condotta idonea a integrare un’ipotesi di responsabilità contabile ai sensi dell’art. 194 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, non avendo la medesima fornito alcun riscontro dell’avvenuto versamento delle somme che si contestano, né dato prova del caso fortuito o della forza maggiore della perdita dei valori al fine di ottenere la prova liberatoria della responsabilità”.

Ciò solo, quindi, basterebbe a sorreggere l’azione proposta dalla Procura attrice, che, nel suo atto introduttivo, ha fornito sufficienti elementi per dimostrare il ruolo di agente contabile ricoperto della Masciavè oltre al contestato danno, nonché a giustificare quanto affermato dalla Procura medesima nel suo atto introduttivo circa la riscontrata carenza, nelle deduzioni difensive, di elementi idonei a giustificare il superamento degli addebiti sollevati (con conseguente avvio dell’azione), non essendo state indubbiamente fornite dalla Masciavè, in sede di deduzioni difensive, prove circa il verificarsi di casi fortuiti o del palesarsi di una forza maggiore, uniche circostanze idonee a contrastare l’azione erariale.

In ogni caso, come detto, il corredo probatorio offerto dalla Procura è stato tale da consentire di ravvisare effettivamente nel caso in esame, tutti gli elementi idonei a giustificare una pronuncia di condanna nei confronti della Masciavè.

La Procura attrice, infatti, ha testualmente affermato che *“La condotta posta in essere dalla Masciavè si colora, tuttavia, di ulteriori violazioni, assai più gravi di quelle che potrebbero riguardare un contabile che omette gli adempimenti al medesimo assegnati, essendo tali violazioni state poste in essere, come si vedrà in seguito, con coscienza e volontà”*.

E' stata, quindi, chiaramente offerta dall'attore pubblico la prova del ruolo ricoperto dalla appellante, della condotta dalla stessa tenuta proprio in virtù del ruolo ricoperto dal momento che la stessa, autonoma affidataria del servizio, ha avuto modo di agire impunemente nella reiterazione del danno, oltre alla prova dell'elemento psicologico sottostante.

L'atto introduttivo del giudizio appare, quindi, sufficientemente articolato e completo, e pertanto, il primo motivo di appello deve essere rigettato.

Quanto appena esposto consente di anticipare la trattazione del terzo motivo di appello, nella parte in cui la difesa della Masciavè ha affermato che la Corte avrebbe errato nel supporre l'elemento psicologico in una ipotesi di responsabilità contabile che consentirebbe, quindi, di far operare *“una vera e propria presunzione di colpevolezza in funzione dell'ammanco, qualificata in termini di inversione dell'onere della prova, con l'effetto che il requisito soggettivo del dolo o della colpa grave emergerebbe in re ipsa”*.

L'affermazione è destituita di fondamento dal momento che la Procura attrice ha ampiamente dimostrato la condotta della Masciavè oltre alla chiara consapevolezza (dolo) della stessa di porre in essere

le azioni contestate a fini di suo profitto, con conseguente nocumento per il pubblico erario.

La Procura attrice, attingendo dal corredo processuale in atti, ha rappresentato, infatti, una serie di irregolarità idonee a supportare l'azione di responsabilità amministrativa (allegazione di giustificativi non validi, giustificativi inesistenti, assenza di autocertificazioni giustificative delle spese, mandati di reintegro eccedenti l'importo massimo di euro 150,00 ammesso per la singola spesa o di euro 700,00 mensili, ecc.), offrendo, inoltre, la prova di come dette irregolarità, riconducibili alla persona della Masciavè, siano state eziologicamente ricollegabili al danno contestato.

In ogni caso, si è appena detto che la fattispecie in esame incarna una tipica ipotesi di responsabilità contabile, ove spetterà al convenuto provare gli eventi a lui non imputabili cui ricondurre i contestati ammanchi e ciò indipendentemente dalla possibile qualificazione dell'elemento psicologico sottostante rispetto alla condotta contestata (v. per tutti Corte conti Sez. Appello Sicilia 13 luglio 2023 n. 41 - Corte conti Sezione Terza Centrale di Appello 14 dicembre 2021 n. 553).

Ciò consente di rigettare la censura relativa alla prospettata presunzione di colpevolezza, da un lato, perché gli elementi offerti dalla Procura sono di per sé soli idonei a dimostrare la fondatezza dell'azione e la qualificazione dolosa della condotta e, dall'altro, perché anche prescindendo dalle abbondanti allegazioni probatorie offerte dall'attore pubblico, l'azione sarebbe, in ogni caso, validamente impostata, stante la natura di responsabilità contabile

ravvisabile per la persona della Masciavè, da cui deriva, come già abbondantemente detto, l'alleggerimento dell'onere probatorio a carico della pubblica accusa, con conseguente onere della convenuta di offrire la prova liberatoria.

Non condivisibile, poi, appare la prospettata sovrapposizione di altrui responsabilità rispetto alla posizione ricoperta da quella della Masciavè, dal momento che la decisione di primo grado ha offerto una esaustiva prospettazione dei ruoli ricoperti da tutti i convenuti, degli obblighi su ciascuno di essi incombenti, nonché sulle responsabilità derivanti per gli stessi: la Masciavè, quale autore materiale del danno, chiamata come responsabile principale a titolo doloso ed i Direttori, responsabili per l'omesso controllo, chiamati a titolo di colpa grave e solo per ipotesi di responsabilità sussidiaria.

Occorre, a questo punto, esaminare la seconda parte del terzo motivo di appello relativo alla asserita applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 21, comma 1, decreto-legge 76/2020, di integrazione dell'art. 1, comma 1, legge 20/1994, a mente del quale devono essere ritenute foriere di danno le condotte commissive solo qualora si dimostri che le stesse siano sorrette da dolo, ove *"la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso"*.

La difesa dell'appellante ha ritenuto che detta limitazione sia applicabile anche ai giudizi in corso dal momento che l'impostazione penalistica data dal legislatore all'elemento psicologico (previsione e volontà non solo della violazione di legge ma anche del danno), consente di poter applicare la norma in esame anche a fattispecie

verificatasi in precedenza rispetto alla sua entrata in vigore, in quanto più favorevole al reo. La questione appare superata, come correttamente rappresentato dalla stessa Procura Generale nelle sue conclusioni, da univoca giurisprudenza di questa Corte (Corte cont Sezione Seconda centrale di Appello n. 304 del 18 dicembre 2020 – citata dalla stessa Procura Generale) che non ravvisa per la norma in esame, da un lato, la possibilità di riconoscergli natura processuale per renderla applicabile ai giudizi in corso, riguardando l'elemento psicologico, innegabilmente, un aspetto strutturale e sostanziale dell'illecito erariale e, dall'altro, la possibilità di valutarne una possibile natura di norma di favore, al fine di applicarla in luogo della normativa previgente, essendo questi dei principi eccezionali, riconosciuti come operativi unicamente nella materia per la quale sono stati formulati.

E' possibile, a questo punto, affrontare l'ultimo motivo di appello (prospettato dall'appellante principale come il secondo nell'ordine di presentazione dei motivi) relativo al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione da parte del Collegio in primo grado.

La appellante Masciavè vorrebbe far decorrere il termine prescrizionale dal mese di settembre 2021, data in cui l'amministrazione di appartenenza ha notificato alla stessa il provvedimento (21 settembre 2012 prot. 35360) con il quale riassegnarla ad altra struttura.

La questione era già stata prospettata e, condivisibilmente superata, dal Collegio di prime cure.

Il Collegio in primo grado, infatti, ha ritenuto di dover fare decorrere la prescrizione dalla effettiva conoscenza che l'amministrazione ha avuto della vicenda dannosa, stimando di poter individuare detto momento nella notifica delle diverse intimazioni di pagamento rivolte agli interessati da parte dell'Avvocatura dell'Ateneo, e definendo come non più esigibili le somme già travolte dallo spirare del quinquennio al momento della notifica dell'invito a dedurre, così anticipando la decorrenza del dies a quo rispetto a quella individuata dalla Procura attrice, coincidente con la data di rinvio a giudizio (4 marzo 2016).

Questo Collegio ritiene che il motivo di appello relativo alla decorrenza della prescrizione sia da rigettare. La parte appellante, infatti, ha proposto come decorrenza per il computo del termine prescrizione la data dell'avvenuto trasferimento della dott.ssa Masciavè ad altro ufficio, giudicando come perfezionata a quella data la conoscenza dei fatti in capo all'amministrazione danneggiata che, a detta della appellante sarebbe già stata posta in condizione di poter esercitare i diritti a tutela della integrità del patrimonio.

Occorre precisare, però, che alla data del 21 settembre 2012 la fattispecie, dannosa era emersa solo come un possibile coacervo di irregolarità prospettate in una denuncia fornita da una dipendente all'amministrazione di appartenenza; quest'ultima, al fine di prevenire disfunzioni ulteriori, aveva provveduto cautelativamente a trasferire la Masciavè ad altra struttura e ad inoltrare apposita segnalazione alla Corte dei conti.

La fattispecie era ancora da conoscere in tutti quei dettagli essenziali utili per poter esperire il fruttuoso esercizio dell'azione.

Risale, infatti, al successivo mese di ottobre 2012 l'istituzione del gruppo di lavoro per la revisione di tutta la documentazione contabile, il cui esito era a mano a mano compendiato nelle diverse note di segnalazione inviate in progressione temporale ai presunti responsabili contestualmente al progressivo esame dei molteplici mandati esaminati dal gruppo di lavoro medesimo.

Il gruppo di lavoro ha portato a termine una importante attività di revisione contabile attraverso l'esame di numerosissimi mandati, la cui materiale verifica è stata descritta nei plurimi verbali allegati al fascicolo di primo grado.

Con riferimento alla prescrizione, quindi, questo Collegio, nel condividere l'impostazione offerta dai giudici di primo grado che hanno ritenuto il diritto al ristoro delle casse pubbliche esigibile a decorrere dalle singole intimazioni di pagamento e non già alla data del settembre 2012, ribadisce che a quella data semplicemente *"l'Ateneo, consapevole delle presunte anomalie contabili nella gestione del fondo economale, decideva di riassegnare la Masciavè presso altra struttura"*.

L'eccezione proposta dal Segretario Amministrativo deve essere respinta. La mera conoscenza delle presunte anomalie da parte dell'amministrazione di appartenenza non può assurgere alla piena conoscenza di una fattispecie dannosa idonea a *"far valere il diritto leso"* (art. 2935 c.c.).

L' appello proposto dalla Masciavè deve, pertanto, essere rigettato e, per l'effetto, confermata la condanna disposta nei suoi confronti con la sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va invece, parzialmente accolto l'appello incidentale proposto dai signori Maltese, Lughi e Bovarone volto a censurare la sentenza sia sotto il profilo della individuazione della fattispecie dannosa e del relativo elemento psicologico che sotto al profilo relativo alla quantificazione del danno.

La sentenza di primo grado ha fondato la propria decisione relativamente alla posizione dei Direttori, sull'art. 49 del Regolamento d'Ateneo più volte citato, disciplinante il fondo economale, il quale affida al Presidente del Centro di Gestione (nel caso in esame i Direttori e Vicedirettori di Dipartimento) la gestione delle istruzioni relative alle spese, la annotazione delle spese su apposito registro dallo stesso vidimato nonché la controfirma delle autodichiarazioni finalizzate al reintegro delle spese medesime nonché sull'art. 12 del medesimo Regolamento che indica il Presidente del Centro di Gestione quale *"responsabile della gestione amministrativa e contabile"*.

Secondo la ricostruzione di parte appellante, invece, il Collegio in primo grado avrebbe trascurato immotivatamente la figura dei Revisori, cui l'art. 4 del regolamento affida *"il controllo sulla gestione finanziaria"*.

Come correttamente statuito dal Collegio di prime cure, i compiti dei

Direttori di Dipartimento non possono considerarsi sovrapponibili a quelli dei Revisori, o meglio, sostituibili da quelli svolti da questi ultimi. Dalle norme sopra menzionate, ai Direttori spettano compiti di vigilanza e controllo sulle singole procedure di spesa, mentre il Collegio dei Revisori *“a. esamina i bilanci di previsione e i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni; b. compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa; c. accerta la regolarità delle scritture contabili; d. effettua verifiche di cassa, dei valori e dei titoli in proprietà o in deposito, a cauzione o custodia”*; trattasi, quindi, di una attività finalizzata alla verifica ed al controllo della contabilità in generale e sulla gestione amministrativo contabile nel suo complesso. I compiti spettanti in materia di controllo di procedure di spesa con le relative responsabilità che ne derivano, quindi, non possono ritenersi attenuati o limitati dalla presenza del Collegio dei revisori che, nello svolgimento delle loro funzioni di controllo della gestione contabile nel suo complesso, non escludono e/o limitano il ruolo dei Direttori, cui compete, come detto, un potere di controllo sulle singole procedure di spesa.

Nessuna limitazione o esclusione di colpa per i Direttori, poi, può ravvisarsi nel caso in esame per la fiducia dagli stessi riposta nella persona della Masciavè, più volte definita come *“impiegata modello”*.

La difesa degli appellanti incidentali, infatti, avrebbe, a tal proposito prospettato una ipotesi di esclusione di responsabilità derivante

dall'estremo affidamento riposto dai Direttori nella persona del Segretario Amministrativo, impiegata modello e degna di estrema fiducia per la professionalità dimostrata negli anni; proprio la Masciavè, infatti, approfittando della fama goduta e della fiducia in lei riposta dai suoi superiori, avrebbe provveduto alla alterazione materiale della documentazione contabile, a loro insaputa.

Quanto affermato dalla difesa degli appellanti incidentali, non fa dubitare circa la linearità della decisione presa in primo grado.

Fiducia e affidamento, infatti, pur essendo doti pregevoli nelle relazioni umane, non giustificano omissioni e carenze nelle organizzazioni amministrative, il cui obiettivo ultimo è quello di assicurare la efficacia, l'efficienza e la trasparenza dell'agire pubblico.

Fiducia ed affidamento, pertanto, non possono essere elevate ad esimenti per la condotta contra legem posta in essere dagli odierni appellanti incidentali che avrebbero dovuto (ma non hanno provveduto ad) organizzare servizi e procedere a controlli in modo tale da assicurare che nessuna illegittimità di questa portata si fosse potuta verificare per un così lungo periodo di tempo.

Questo Collegio di appello, quindi, ritiene pienamente condivisibile il riconoscimento della responsabilità dei Direttori, sebbene in via sussidiaria rispetto a quella della Masciavè.

Maggiori e più frequenti controlli oltre ad una più efficace organizzazione della struttura avrebbero sicuramente impedito il reiterarsi di tali illegittimità per un così lungo periodo, con innegabile riconducibilità ai Direttori e Vicedirettori che nel tempo si sono

susseguiti, delle macroscopiche irregolarità riscontrate.

Orbene, seppure disorganizzazione e fiducia non possano assurgere ad esimenti per la condotta illecita contestata, le stesse, benevolmente analizzate nel contesto della gestione voluminosa e routinaria delle pratiche di spesa, possono essere poste a fondamento del riconoscimento di un ampio potere riduttivo che questo Collegio ritiene di poter applicare nel caso in esame ad una condotta che può sicuramente qualificarsi come gravemente colposa.

Questo Collegio di appello, pertanto, nel confermare la decisione impugnata rispetto all' "*an*", ritiene di poter ridefinire la decisione rispetto al "*quantum*", rideterminando *in melius* le condanne previste per gli appellanti incidentali, riconoscendo a ciascuno di essi una compartecipazione causale (in via sussidiaria) pari al 20% dell'importo richiesto in citazione (tenuto conto della riconosciuta prescrizione), e precisamente:

Vitale Bovarone Alessandro) al pagamento di euro 5.699,01 (20% di 28.495,08);

Giulio Lughi al pagamento di euro 7.819,76 (20% di euro 39.098,82);

Maltese Enrico al pagamento di euro 3.844,51 (20% di euro 19.222,58),
somme da corrispondere a favore dell'Università degli Studi di Torino.

Le spese sono compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale,
definitivamente pronunciando:

- riunisce gli appelli iscritti al n. 59028 del registro di Segreteria.

- rigetta l'appello proposto da Marina Masciavè, e la condanna al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 208,00 (duecentootto/00).

- accoglie parzialmente l'appello incidentale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata condanna: Vitale Bovarone (Alessandro) al pagamento di euro 5.699,01; Giulio Lughì al pagamento di euro 7.819,76; Maltese Enrico al pagamento di euro 3.844,51; somme da corrispondere a favore dell'Università degli Studi di Torino. Compensa le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Maria Rita Micci)

(Giuseppina Maio)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 29/05/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente